



TRIBUNALE DI CASSINO

Decreto n. 130/2020

Prot. 111 12020/INT.

Cassino, 29 giugno 2020

OGGETTO: Emergenza sanitaria da COVID-19 - Misure organizzative per il funzionamento dei servizi giudiziari ed amministrativi in vista della completa ripresa delle normali attività giudiziarie anticipata al 1° luglio 2020 in sede di conversione del D.L. n. 28/2020 (art. 3 Legge 25 giugno 2020, n. 70, pubblicata sulla G.U. del 29 giugno 2020).

Con l'art. 3 della Legge 25 giugno 2020, n. 70, pubblicata sulla G.U. del 29 giugno 2020, legge di conversione del D.L. n. 28/2020, il periodo di vigenza delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica di cui all'art. 83, comma 6, del D.L. n. 18/2020, già prorogato sino al 31 luglio 2020, è stato, tuttavia, nuovamente riportato al 30 giugno 2020, onde attuare una ripresa - **peraltro, già da tempo ampiamente avviata presso questo Tribunale** - delle normali attività giudiziarie in maniera più completa.

Tale nuova disposizione normativa, pur attesa da qualche giorno, giunge comunque *in limine* dell'inizio della cd. 3a fase dell'emergenza sanitaria da COVID-19, 1° luglio- 31 luglio, per la quale questo Presidente del Tribunale aveva, peraltro, già tempestivamente programmato una maggior ripresa delle attività giudiziarie negli Uffici del Circondario con i decreti n. 93/20 per il settore Civile, n. 105/20 per il settore Penale e n. 113/20 per gli Uffici del Giudice di Pace.

Ciò è stato anche recentemente rimarcato nel **decr. n. 126/20**, con il quale si è dovuto, tuttavia, necessariamente prendere atto del ripensamento del legislatore in ordine al termine finale di durata delle "misure organizzative" e relative linee guida di cui all'art. 83, commi 6 e 7, del D.L. n. 18/20. In ogni caso, però, avvertendosi che - "*sia in forza della norma transitoria e di salvezza*" di cui all'art. 1, comma 2, della citata Legge di conversione n. 70/20 e "*sia perché persistono, certamente, tuttora esigenze di tutela della salute in considerazione della perdurante, seppur alquanto migliorata, emergenza epidemiologica da COVID-19...*", quantomeno sotto il profilo dell'assoluto divieto di assembramento - è, pertanto, **opportuno confermare, per il periodo successivo al 30 giugno 2020 e sino all'inizio della pausa estiva, le previsioni e, in particolare, anche le raccomandazioni ai giudici contenute nelle "misure organizzative" e relative linee guida** di cui a tutti i sopra citati decreti presidenziali e, in specie, negli ultimi tre (n. 93/20 per il settore Civile, n. 105/20 per il settore Penale, n. 113/20 per gli Uffici del Giudice di Pace)". Restando, ovviamente, inteso che dal momento di entrata in vigore della Legge di conversione in oggetto non sarebbe stato più possibile rinviare d'ufficio i procedimenti a data successiva al 31 luglio 2020 in forza della disposizione - non convertita - di cui all'art. 3, comma 1, lett. i) del D.L. n. 28/20, né fissare udienze da tenere con le modalità indicate nel comma 7 dell'art. 83 del D.L. n. 18/20, convertito, con modificazioni, nella L. n. 27/20, e succ. modif. di cui allo stesso D.L. n. 28/20, come ora convertito in legge: **fatto salvo**, tuttavia, quanto previsto, in via transitoria, dal citato comma 2 dell'art. 1 della Legge di conversione e **ferma restando** la - qui nuovamente ribadita - necessità di evitare assembramenti e, quindi, per i giudici la conseguente possibilità di rinviare ugualmente di ufficio (a data successiva al 31 luglio 2020) i procedimenti che non possono essere trattati senza



incorrere nel rischio di assembramenti, **in forza dei principi ispiratori delle anzidette “misure organizzative” e relative linee guida** (che – a parere del sottoscritto Presidente - rimangono sostanzialmente intaccati, pur a seguito della Legge di conversione in oggetto).

Dunque, la nuova disposizione normativa in oggetto va comunque orientata e applicata **in coerenza e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle competenti Autorità in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 (il cui stato emergenziale è stato dichiarato sino al 31 luglio) per esigenza di tutela dei lavoratori e dell'utenza, nonché per evitare ogni forma di assembramento.**

Pertanto, sentiti i Presidenti di Sezione e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, si ritiene che anche le misure adottate sino alla data del 30 giugno sulla regolazione degli accessi agli edifici giudiziari del circondario di Cassino ed ai servizi di cancelleria con il **decr. n. 89/2020** debbano essere (soltanto) mitigate, alla luce di quanto previsto con la nuova previsione normativa, come di seguito indicato.

ACCESSO PRESSO GLI EDIFICI GIUDIZIARI

Nei locali giudiziari è fatto obbligo di indossare le mascherine. L'ingresso è consentito alle sole persone munite di dispositivi di protezione individuali (**quali le mascherine**) e previa misurazione della temperatura corporea da parte degli addetti al servizio di vigilanza. Il corpo di guardia non ammetterà ingressi di persone che non siano dotate di mascherine, come non ammetterà ingressi a persone che presentano sintomi influenzali da infezione respiratoria o da raffreddamento (tosse e/o raffreddore), anche senza rialzo febbrile, ovvero comunque in presenza di stati febbrili con temperatura superiore a 37,5°.

L'ingresso negli uffici giudiziari è consentito per lo svolgimento delle attività di udienza, nonché per lo svolgimento di attività di cancelleria che devono essere necessariamente effettuate in presenza e che, in concreto, non possono essere svolte con modalità telematiche.

All'interno degli edifici giudiziari dovranno essere seguiti i percorsi obbligati ove funzionali alla riduzione di assembramenti.

Presso gli ingressi ed in vari punti degli edifici giudiziari, nonché negli spazi adiacenti le aule di udienze, sono installati distributori automatici di materiali igienizzanti ad uso dei dipendenti e utenti.

Gli ingressi verranno, comunque, consentiti e gestiti compatibilmente con l'esigenza di evitare ogni forma di assembramento: indicativamente, si ritiene prudentiale stabilire il **limite massimo di presenza contemporanea** di **non più di 40 persone** in ciascun dei tre edifici nei quali sono allocati il Tribunale Civile e Penale, l'U.N.E.P. e l'Ufficio del Giudice di Pace di Cassino, di **non più di 20 persone** nell'Ufficio del Giudice di Pace di Gaeta e di **non più di 10 persone** nell'Ufficio del Giudice di Pace di Sora.

I sottoscritti Presidente del Tribunale e Dirigente Amministrativo, ciascuno per le proprie competenze, **demandano** la sorveglianza su quanto sopra raccomandato, anche tramite gli addetti al servizio di Vigilanza degli ingressi degli edifici giudiziari, ai Presidenti di Sezione, al Coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP e - in mancanza dei predetti o comunque, ove occorra, come nel caso degli Uffici del Giudice di Pace - ai singoli giudici presenti per le udienze, nonché ai funzionari responsabili delle Cancellerie e dei vari settori amministrativi, anche degli Uffici del Giudice di Pace.

ACCESSO PER LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE

Al fine di evitare assembramenti, gli addetti al servizio di Vigilanza consentiranno l'ingresso per lo svolgimento delle udienze in prossimità dell'orario fissato per la trattazione, previa verifica che gli utenti siano in possesso dell'avviso (ovvero indichino il numero di RG o il nome dell'imputato qualora non siano in possesso dell'avviso o lo stesso non rechi gli estremi delle parti).



Alla Vigilanza le Cancellerie penali e civili trasmetteranno la mattina stessa l'elenco dei processi che verranno trattati nel giorno.

I giudici avranno cura di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1,5 mt e si assicureranno che le parti indossino le mascherine. Nella aule e negli spazi antistanti dovranno essere evitati assembramenti.

Nelle aule giudiziarie sono disponibili prodotti utili per la disinfezione (gel disinfettante già installati nei pressi degli ingressi delle aule e soluzioni alcoliche all'interno delle stesse).

I locali giudiziari dovranno essere lasciati subito dopo il termine dell'udienza senza possibilità di sostare negli edifici.

Per la celebrazione delle udienze civili e penali si rinvia alle specifiche disposizioni impartite con tutti i precedenti decreti Presidenziali allo scopo di ridurre gli assembramenti.

Le udienze civili per i fascicoli trattati presso la sede di Piazza Labriola potranno essere tenute anche nelle aule penali del piano terra, quando non impegnate per la trattazione delle udienze penali.

ACCESSO ALLE CANCELLERIE GIUDIZIARIE E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Gli accessi presso le cancellerie degli uffici giudicanti (nel rispetto delle modalità sopra indicate) **saranno consentiti compatibilmente con l'esigenza di dover evitare ogni forma di assembramento, mantenendo un adeguato distanziamento.**

Al fine del contenimento dell'emergenza sanitaria in corso **gli utenti verranno ricevuti esclusivamente presso gli istituiti punti di front-office** (con pannelli di protezione in plexiglass), **senza possibilità di accesso negli spazi di lavoro delle cancellerie.** I punti di front-office dovranno essere presidiati a rotazione dal personale individuato dai Responsabili delle cancellerie.

L'accesso al pubblico nelle cancellerie civili e penali, è consentito secondo l'orario ordinario, **dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00,** per il compimento degli atti che devono essere necessariamente svolti in presenza e che, in concreto, non possono essere trattati con strumenti telematici.

Per la necessità di ridurre l'affollamento nei locali giudiziari ed evitare ogni forma di assembramento **la cancelleria potrà fissare,** compatibilmente con le esigenze di servizio, **visite pomeridiane** (nella fascia oraria 14,30 - 15,30) nelle giornate del martedì e giovedì o altra eventuale giornata compatibile con gli orari di servizio. Nel caso di appuntamenti pomeridiani la cancelleria provvederà a comunicare al corpo di guardia l'elenco degli utenti per ai quali è stata riservata una prenotazione.

PROCESSO CIVILE

Per il processo civile, sfruttando le potenzialità del PCT, **tutti gli atti dovranno essere depositati obbligatoriamente per via telematica con pagamento telematico del contributo unificato e dei diritti** come previsto dall'art. 83, comma 11, del d.l. n. 18/2020.

Al fine di evitare assembramenti, le richieste di informazioni, di visione dei fascicoli, di copie, di formule esecutive per decreti ingiuntivi, nonché di altri eventuali atti, potranno continuare ad essere **trasmesse per via telematica utilizzando le PEC o le PEO istituzionali delle rispettive cancellerie, ovvero per via telefonica ove la richiesta lo consenta.**

La disponibilità delle copie o di altro atto richiesto verrà comunicata all'utente per posta elettronica o telefonica **con successivo ritiro presso i punti di front-office (nel caso non possano essere spediti per via telematica).**

La consultazione del fascicolo per eventuali atti che non dovessero essere presenti nel sistema telematico potrà avvenire negli spazi che verranno indicati dal personale di cancelleria opportunamente concordati e individuati con i Responsabili delle cancellerie.



PROCESSO PENALE

Per il processo penale il deposito delle istanze, le richieste di informazioni fissazioni udienza, le richieste di visione dei fascicoli, le richieste di copie, nonché di altri eventuali atti, potranno continuare a pervenire **per via telematica utilizzando le PEC o le PEO istituzionali delle rispettive cancellerie, ovvero per via telefonica ove la richiesta lo consenta.**

Il ritiro delle copie o di altri atti potrà avvenire come al punto precedente.

La consultazione del fascicolo potrà avvenire negli spazi che verranno indicati dal personale di cancelleria opportunamente concordati e individuati con i Responsabili delle cancellerie, fermo restando la necessità di evitare assembramenti dando eventualmente priorità alle richieste urgenti.

RILASCIO DI COPIE

Il rilascio di copie di atti giudiziari civili e penali potrà avvenire **con sistemi telematici e previo pagamento dei diritti previsti con le modalità stabilite con il provvedimento n. 83 del 21/04/2020.**

Il ritiro in sede di atti che non è possibile spedire per via telematica (anche per la necessità di corrispondere i relativi diritti) potrà avvenire, a partire dal giorno comunicato dalla cancelleria, **tramite i servizi di front-office** posti nelle immediate vicinanze dei varchi di ingresso di ciascun edificio giudiziario, **senza possibilità per gli utenti di accedere alle cancellerie e/o uffici giudiziari.**

Il servizio di *front-office* verrà presidiato a rotazione dal personale preposto ai servizi ausiliari che verrà individuato dai Responsabili delle diverse cancellerie.

RILASCIO DELLA FORMULA ESECUTIVA PER DECRETI INGIUNTIVI CON MODALITA' TELEMATICA

L'apposizione della formula esecutiva su decreti ingiuntivi potrà avvenire con modalità telematica secondo le indicazioni fornite con il provvedimento n. 15 del 12 maggio 2020. salvo diversa richiesta della parte.

SPESE DI GIUSTIZIA

Per la liquidazione delle spese di giustizia, ove non si renda necessaria la presenza in sede, lo stato della procedura potrà essere verificato consultando il sistema SIAMM oppure, se ciò non risulti possibile, mediante richiesta di informazioni telefoniche o a mezzo mail.

NOTIFICAZIONE ED ESECUZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

L'Ufficio NEP dal 1° luglio 2020, come già previsto, accetterà tutti gli atti di notifica ed esecuzione.

L'orario di apertura al pubblico per il ricevimento degli atti è quello ordinario previsto per l'anno 2020.

Per la necessità di ridurre l'affollamento ed evitare forme di assembramento gli accessi verranno consentiti in maniera da mantenere all'interno dell'Ufficio la distanza di almeno due metri tra persona e persona.

Si comunichi a tutti i Giudici - professionali ed onorari - e ai Responsabili delle cancellerie e del personale amministrativo degli Uffici Giudiziari del Circondario, al Procuratore della Repubblica e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in Sede, nonché alla ditta del servizio di vigilanza "Urban Security".

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Nicola Valentino

Il Presidente del Tribunale
Dott. Massimo Capasso